



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 25 del mese di giugno 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva- componente relatore

Avv. Paolo Clarizia - componente

per decidere in ordine al deferimento del sig. **Paolo Gian Margi** (tessera n. 001225/B)

Premesso che

- con atto depositato in data 22 aprile 2015 con allegata produzione documentale, veniva deferito a giudizio dalla Procura Federale il sig. Paolo Gian Margi

per avere il medesimo, in violazione degli artt. 2 n.2 e 10 dello Statuto Federale, dell'art. 1 comma 1 e 2 lett. c) e d) del Regolamento di Giustizia Federale nonché del Regolamento Veterinario FISE, sezione Tutela del benessere del cavallo, art. 2 (abuso) del codice di condotta FEI per il benessere del cavallo, art. 1 (benessere generale), lett. b) (metodi di allenamento) e art. 4 (cure umane per il cavallo), lett b) (centri di riferimento) di cui all'allegamento I del Regolamento Veterinario:

- a) sottoposto la cavalla Aspen ad un metodo di allenamento aggressivo, fonte di disagio tale da provocare la ribellione della cavalla, l'impennata e la rovinosa caduta a terra, con conseguente frattura dell'ultima vertebra sacrale e dell'ultima vertebra coccigea;*
- b) omesso di riferire l'accaduto al proprietario e omesso di attivarsi affinché alla cavalla fossero prestati i soccorsi necessari atti ad evitarne o minimizzarne la sofferenza, continuando a sottoporre l'animale ad allenamento, anche nei giorni successivi alla caduta;*
- c) avere posto in essere l'illecito sopra indicato sub lett. b), al fine di occultare l'illecito di cui alla precedente lett. a), ovvero per conseguirne l'impunità, agendo pertanto con motivi abietti e con particolare crudeltà nei confronti del cavallo;*

- visto l'art. 47, comma 1, R.G., il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per la data del 16 giugno 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;

- ai sensi dell'art. 47 comma 2, R.G., la difesa del Margi depositava in data 11 giugno 2015 ulteriore memoria difensiva nella quale rilevava l'assoluta infondatezza dell'incolpazione, asserendo di essere da tempo oggetto di "una incredibile ed indicibile campagna diffamatoria della sua persona e professionalità";



- all'udienza odierna intervenivano per la Procura Federale gli Avv.ti Giorgia Pellerano, Anselmo Carlevaro e Cristina Varano, mentre non erano presenti né il deferito né il suo avvocato;
- all'udienza del 16 giugno 2015, il Tribunale, rilevata la necessità di integrare l'istruttoria dibattimentale, rinviava all'udienza del 25 giugno 2015 per sentire il sig. Ona Gheorghie – Irinel e il dott. Canonici;
- all'udienza odierna veniva escusso il teste dott. Canonici e, esaurita l'istruttoria, la Procura chiedeva l'applicazione, previa affermazione della responsabilità del deferito in ordine agli illeciti disciplinari contestati, della sospensione da ogni carica e incarico federale o sociale per mesi 12 e il Tribunale si riservava, dunque, per la decisione.

Rilevato che

Preliminarmente, quanto all'eccezione di inutilizzabilità *ex art. 65 R.G.* formulata dalla difesa del Margi va rilevato quanto segue.

In primo luogo, l'art. 65 comma 3 R.G. secondo cui la durata delle indagini non può superare il termine di 40 giorni *dall'iscrizione del fatto o dell'atto rilevante*, deve ritenersi applicabile nel caso di specie, in quanto l'art.75 comma 3 R.G. diversamente dispone in ordine ai soli procedimenti *pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione* al momento dell'entrata in vigore del Regolamento stesso e non già rispetto a quelli pendenti in fase di indagini, come quello in oggetto, il cui avvio è effettivamente avvenuto in data 4 dicembre 2014, in corrispondenza della segnalazione da parte della Associazione *Italian Horse Protection Onlus*.

Va tuttavia evidenziato come, relativamente a questi ultimi procedimenti, il nuovo termine di 40 giorni non può che decorrere, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla difesa del Margi, dall' 1 gennaio 2015 e scadere in data 9 febbraio 2015, salvo la possibilità di richiederne la proroga alla Procura Generale dello Sport ai sensi dell'art. 65 comma 3 R.G.

Ne deriva che la richiesta trasmessa dalla Procura Federale alla Procura Generale dello Sport mediante comunicazione del 20 febbraio 2015 (prot. n. 1659/2015), è da ritenersi tardiva in quanto successiva alla scadenza del nuovo predetto termine di 40 giorni (9 febbraio 2015), con conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti d'indagine compiuti dopo, nessuno escluso.

Ed infatti, la successiva concessione della proroga da parte della Procura Generale dello Sport del 23 febbraio 2015 non può in alcun modo sanare la tardività della richiesta e la conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti in seguito, neppure con riguardo agli atti compiuti dopo tale data sia perché, già sul piano letterale, l'art. 65 comma 3 R.G. non consente di addivenire a tale conclusione sia perché, ad opinare diversamente, non si avrebbe, invero, la "proroga" di un termine (invero già decorso) quanto, piuttosto, la (indebita e tardiva) "concessione" di un nuovo termine di indagine: in altri termini, l'efficacia della proroga delle indagini presuppone sempre la tempestività della relativa richiesta.

Nel caso di specie, va quindi dichiarata la inutilizzabilità di tutti gli atti d'indagine compiuti a partire dal 10 febbraio 2015 (ossia del parere reso in data 17 marzo 2015 dal dott. Fernando Canonici, già



allegato al n. 7 dell'atto di incolpazione), dovendosi rigettare nel resto l'eccezione formulata dal deferito.

Nel merito, dalla documentazione in atti, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese in sede di audizione dai signori Piergiorgio Albanese e Onea Gheorghe-Irinel (rispettivamente in data 17 dicembre 2014 e 20 gennaio 2015), puntualmente smentite dal Margi già in sede di audizione in data 28 gennaio 2015, la contestazione riguarda fatti che, nell'arco temporale tra il 28 ottobre 2014 e il 7 novembre 2014, all'esito di una sessione di allenamento alla *doppia longe* condotta dal deferito, hanno condotto alle lesioni del cavallo di nome Aspen, di proprietà del sig. Piergiorgio Albanese, presso il centro ippico Casale San Nicola.

In particolare, stando a quanto riferito dal sig. Onea Gheorghe-Irinel, unica persona presente sul luogo dei fatti in qualità di *groom* del sig. Albanese, il predetto cavallo, scuderizzato presso la scuderia Sant'Anna di Campagnano di Roma, era stato trasferito presso il centro ippico Casale San Nicola per seguire un programma di allenamento con il sig. Margi dal 28 ottobre 2014 al 7 novembre 2014.

Lo stesso sarebbe stato così mosso alla *doppia longe* dal Margi, noto esperto di tale tecnica di allenamento, per un periodo di circa 5 o 6 giorni, pur avendo mostrato segni di insofferenza ai metodi praticati dal deferito, definiti dallo stesso teste come "troppo aggressivi" (cfr. verbale di interrogatorio del 20 gennaio 2015, pag. 3).

Sempre stando alla ricostruzione del teste, poiché la cavalla si ribellava, Margi gli avrebbe richiesto di muoverla mettendola "in giostra" prima del lavoro con lui.

Sennonché, anche dopo aver così fatto, nel secondo allenamento Aspen mostrava evidente disagio sino ad "impennarsi per liberarsi dalle corde" (cfr. verbale di interrogatorio del 20 gennaio 2015, pag. 4).

Il 31 ottobre 2014, terzo giorno di lavoro per la cavalla Aspen con il sig. Margi, l'animale, come già aveva fatto nei due precedenti allenamenti, continuava a ribellarsi alle corde e alla frusta, si impennava sino a cadere rovesciandosi all'indietro e finendo con la schiena a terra.

Nonostante la caduta, una volta rialzatasi, la cavalla veniva sottoposta dal Margi ad ulteriore sessione di allenamento per circa un'ora e mezza.

Rientrata in *box*, sebbene la cavalla Aspen fosse sudata, sporca di sabbia e tremante, il Margi suggeriva al *groom* di limitarsi a farle una doccia calda e a farla poi passeggiare.

Il teste riferisce, infine, che, dopo un giorno di riposo, la cavalla, sottoposta nuovamente agli stessi metodi di allenamento, non si impennava più, obbediva agli ordini del Margi e tremava quando quest'ultimo le si avvicinava o se qualcuno le poggiava la mano sulla schiena, vicino alla coda.

Sul punto non appaiono poter prevalere le dichiarazioni di segno opposto svolte dal sig. Margi il quale, in effetti, si limita a negare l'accaduto rimarcando, peraltro, l'inattendibilità del teste esclusivamente sulla base di un preteso, generico e indimostrato problema di alcolismo che, ammesso e non concesso risponda al vero, nulla ha a che vedere con le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione ed invero alquanto circostanziate.

Né, tantomeno, è emerso qualsivoglia elemento di risentimento o attrito con il deferito da parte del teste, che potrebbe inficiarne la credibilità.



Federazione Italiana Sport Equestri

In relazione alla caduta, l'esame scintigrafico svolto il 14 novembre 2014 ha evidenziato "una zona di captazione del radiofarmaco di notevole intensità a carico dell'ultima vertebra sacrale e della prima vertebra coccigea [ritenuto] compatibile con una frattura a carico della prima vertebra coccigea" (cfr. certificazione della clinica veterinaria *Equine Practice* srl del 14 novembre 2014).

E ancora, il medico veterinario, dott. Fernando Canonici, intervenuto all'udienza odierna, nel confermare quanto indicato nel predetto referto già in atti, ha dichiarato che la frattura delle vertebre coccigee e del sacro, come quella subita nel caso di specie dal cavallo Aspen, sono assolutamente compatibili con una caduta all'indietro ed, anzi, possono ritenersi normalmente causati proprio in virtù di traumi da caduta; aggiungendo altresì che, a suo giudizio, anche in virtù della lunga esperienza trentennale come cavaliere, cadute di questo tipo possono in effetti determinarsi a seguito della "ribellione" dell'animale alla particolare tecnica di allenamento nota come "doppia lounge", la quale, pur di per sé ampiamente nota ed ammessa, può diventare aggressiva e violenta ogni qualvolta chi la pratica non si arresti a fronte della resistenza del cavallo agevolmente riscontrabile da un occhio esperto.

Pertanto, le lesioni riportate dalla cavalla Aspen appaiono essere inequivocabilmente dovute ad una caduta avvenuta nel corso di uno degli allenamenti alla *doppia longe* effettuati tra il 28 ottobre 2014 e il 7 novembre 2014 dal sig. Margi, con modalità tali da determinarne il disagio e conseguentemente la ribellione del cavallo, non essendo stato riscontrato alcun diverso elemento tale da poter indurre l'accertamento di decorsi causali alternativi.

Né il Margi ha fornito nel corso del procedimento alcun riscontro obiettivo di una diversa ricostruzione dei fatti e/o del predetto decorso causale, limitandosi ad intraprendere attività volte a screditare l'operato della Procura ovvero l'attendibilità dell'unico teste presente sul luogo dei fatti.

Né, tantomeno, possono assumere rilevanza alcuna in questa sede, da un lato, l'asserita mancanza di procedimenti penali pendenti nei confronti del deferito, attesa l'autonomia del presente giudizio disciplinare; dall'altro, l'incontestata carriera professionale e i relativi traguardi agonistici del Margi (di cui si fa menzione nella memoria difensiva del 30 marzo 2015, pag. 6.): ed anzi, proprio l'ampia esperienza del deferito, specie in ordine alle dinamiche e ai rischi del metodo di allenamento alla *doppia longe*, alimenta il sospetto che lo stesso avrebbe dovuto rendersi conto che tale tipo di allenamento non fosse congeniale alla cavalla e, ancora, dopo la caduta, non avrebbe dovuto sottoporre Aspen ad ulteriore allenamento per circa un'ora e mezza).

Da quanto su esposto, con riferimento ai singoli illeciti contestati al sig. Margi, può concludersi quanto segue.

In primo luogo, deve ritenersi dimostrata la responsabilità per l'illecito disciplinare di cui agli artt. 2 n.2 e 10 dello Stato Federale nonché dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE come vigente all'epoca dei fatti relativamente all'utilizzo di metodi o sistemi di allenamento manifestamente violenti.

Quanto, invece, alla contestata violazione di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE come vigente all'epoca dei fatti (avente ad oggetto *somministrazione od uso di sostanze o metodi doping*), deve ritenersi non raggiunta la prova, non essendo emerso elemento di riscontro alcuno nel corso del presente procedimento.



Né tantomeno, tale illecito potrebbe essere ravvisato in quello attualmente contenuto nella corrispondente previsione del Regolamento di Giustizia tuttora vigente (avente ad oggetto *ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che espliciti mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio, psicologico e non, non necessario all'animale*), trattandosi di norma entrata in vigore successivamente (1 gennaio 2015) alla commissione dei fatti contestati in questa sede (periodo tra 28 ottobre 2014 e 7 novembre 2014).

Quanto alla violazione dell'art. 2 del Regolamento Veterinario FISE, sezione Tutela del Benessere del cavallo (concetto di abuso), visto che l'elenco dei comportamenti indicati ai numeri 1-10 del predetto articolo 2 non è da intendersi come tassativo, ma meramente esemplificativo, come espressamente indicato al comma 1, deve ritenersi provata la responsabilità del Margi a titolo di "abuso", per aver adottato, tra il giorno 20 ottobre 2014 e il 7 novembre 2014, presso il Centro Ippico Casale San Nicola, un metodo di allenamento che, sebbene ammesso e notoriamente diffuso, nel caso di specie si è dimostrato idoneo a cagionare *dolore o disagio* non necessari al cavallo Aspen come risulta dalle circostanze nelle quali sono presumibilmente avvenute le lesioni.

Quanto alle contestate violazioni del Codice di condotta FEI per il Benessere del cavallo (di cui all'Allegato "I" al predetto Regolamento Veterinario FISE) deve ritenersi sussistente l'illecito di cui all'art.1 (*benessere generale*), lett. *b*) (*metodi di allenamento*), in quanto l'allenamento, per altro reiterato, cui è stata sottoposta la cavalla Aspen si è rivelato incompatibile con le rispettive capacità.

Con riferimento, invece, alla violazione di cui all'art. 4 (*cure umane per il cavallo*), lett. *b*) (*centri di riferimento*), non risulta affatto dimostrato che le lesioni riportate dall'animale fossero tali da richiedere il *necessario soccorso con mezzo idoneo* per il trasporto alla *più vicina Clinica Veterinaria per ulteriori accertamenti e terapie*. Ed anzi, le risultanze processuali sembrano deporre in senso diametralmente opposto dal momento che, come dichiarato anche dal *groom*, la cavalla, benché poi giunta nei box sudata e spaventata, si è immediatamente rialzata da sola in seguito alla caduta e ha continuato l'allenamento ancora per un'ora e mezza.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, dichiara la responsabilità del Margi, come in epigrafe generalizzato, per gli illeciti disciplinari di cui agli artt. 2 n. 2 e 10 dello Statuto Federale, 1 comma 1 e comma 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE (come vigente all'epoca dei fatti), 2 del Regolamento Veterinario FISE, nonché 1 lett. *b*) del Codice di Condotta FEI per il Benessere del cavallo e, pertanto, visti gli artt. 3, lett. *e*) e 4 Regolamento di Giustizia come vigente all'epoca dei fatti:

- in considerazione della natura dei fatti contestati;

- tenuto conto della qualifica di Istruttore Federale da lui rivestita all'epoca dei fatti, nonché degli effetti della sua condotta;

applica nei suoi confronti la sanzione della sospensione da ogni carica e incarico federale o sociale per mesi 6.



Federazione Italiana Sport Equestri

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al sig. Paolo Giani Margi curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 G.R.

Così deciso in Roma, 25 giugno 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

RELATORE: F.to Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE: F.to Avv. Paolo Clarizia